

Dubbi su una richiesta di accesso civico generalizzato...

Data: 12/06/2020

Area Tematica: Altro

Argomenti: [Accesso](#) [atti](#): [graduatorie](#), [supplenze](#), [titoli](#), [curricula](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#accesso](#) [#generalizzare](#) [#documento](#) [#dato](#) [#richiesta](#) [#interesse](#) [#detenere](#) [#amministrazione](#) [#perseguimento](#)
[#esplicitazione](#)

Domanda

Salve, perviene al nostro istituto una richiesta di accesso civico ex DLgs 33/2013 art. 5 comma 2 per tutti i contratti ATA a TD stipulati dal 1° settembre ad oggi; la richiesta comprende l'esplicitazione di nome, cognome, graduatoria e punteggio.

La richiesta va accolta?

Tutti i destinatari dei contratti stipulati vanno individuati come controinteressati e informati?

Grazie

Risposta

La richiesta di cui al quesito è qualificabile come istanza di accesso civico generalizzato e, a nostro avviso, non può essere accolta.

L'ANAC, con la Delibera 28 dicembre 2016 n. 1309, ha trasmesso, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti al nuovo accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016).

L'art. 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il nuovo accesso civico generalizzato inteso come il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, nè dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione; tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si ricorda che, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Va altresì rilevato che, mentre la Legge 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto, invece, proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

L'ANAC ha, altresì, precisato che:

- non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'Amministrazione dispone;
- le richieste non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, l'Amministrazione può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'Amministrazione medesima;
- l'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa;
- sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Per quanto concerne le limitazioni all'accesso civico generalizzato, il Consiglio di Stato - Sezione Sesta - con la Sentenza del 31/01/2018 n° 651, ha affermato che anche dopo l'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'accesso civico "generalizzato", permane un settore "a limitata accessibilità", nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della l. 241/1990. In altri termini, se è vero che ormai è legislativamente consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto da una pubblica amministrazione (oltre a quelli acquisibili dal sito web dell'ente, in quanto obbligatoriamente pubblicabili), nello stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l'ostensione di quel fatto e documento sarà resa possibile solo in favore di una ristretta cerchia di interessati (tranne nelle ipotesi in cui è legislativamente escluso l'accesso documentale) secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla l. 241/1990.

Il T.A.R. Veneto, con la Sentenza del 15/02/2018 n° 171, ha affermato che l'accesso civico regolato dal D.Lgs n. 33 del 2013 non riconduce a sé e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti a superamento anche dalla disciplina normativa dettata dalla legge 241 del 1990, essendo diversa la ratio e le finalità delle due normative.

Quella dettata dalla legge 241 del 1990 prevede e regola l'accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un'amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva.

L'istituto dell'accesso civico risponde, invece, a esigenze diverse, delineate chiaramente dall'art. 1 del dec. lgv n. 33 del 2013 laddove richiama i principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accesso civico non può essere utilizzato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990.

Ciò premesso, il TAR (in una fattispecie inerente una istituzione AFAM) ha affermato che una domanda di accesso civico generalizzato non può estendersi ad atti per i quali non solo non vi è obbligo di pubblicazione, ma che non rientrano fra quelli che rispondono alla tipologia di determinazioni indicate dal D.Lgs. n. 33 del 2013 in base ai principi esposti dalla legge stessa.

Conclusivamente, a nostro avviso, può essere dato diniego motivato sulla base sia del numero eccessivo di documentazione che del fatto che, richiedendo l'esplicitazione di nome, cognome, graduatoria e punteggio, trattasi di una richiesta (vietata) di elaborazione di dati in possesso della Amministrazione.

titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.